

risultata fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Curatela ai sensi dell'art.2956 c.c. .

3. Con ricorso depositato in data 2.9.2011 P. ha proposto opposizione a norma dell'art 98 l.f. avverso il predetto provvedimento del giudice delegato col quale il credito insinuato non era stato ammesso al passivo del Fallimento

3.1. Costituitasi in giudizio la Curatela ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione.

3.2. Istruita documentalmente la causa all'udienza del 15.2.2012 è stata tenuta a decisione.

4. Deve essere accolto il primo motivo dell'opposizione.

E' pacifico in atti che tra la data del deposito del decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo delle domande tempestive di insinuazione al passivo e quella in cui l'odierno opponente ha depositato la propria domanda tardiva di insinuazione al passivo è decorso un periodo di tempo superiore al termine decadenziale previsto dall'art.101, primo e quarto comma, l.f., solo ove si ritenga che a tale termine non debba applicarsi la sospensione prevista dall'art.1, primo comma, della legge 7.10.1969 n.742 per il decorso dei termini processuali.

Per la risoluzione di tale specifico e preliminare punto della controversia deve essere affrontata e risolta la questione generale inerente l'applicazione della sospensione dei termini nel periodo feriale al procedimento di accertamento del passivo davanti al giudice delegato.

La questione vede contrapporsi due possibili soluzioni interpretative segnatamente rappresentate, per un verso, dalla tesi che nega l'applicabilità della sospensione feriale dei termini all'accertamento del passivo (facendo leva sia sulla ratio dell'istituto non compatibile con la possibilità della presentazione della domanda di insinuazione dalla parte personalmente senza necessità di far ricorso alla difesa tecnica, sia sulla previsione di un simile termine di decadenza nell'ambito del principio generale posto dal legislatore delegante per garantire celerità e speditezza al procedimento fallimentare, sia ancora sulla non applicabilità della sospensione alle domande aventi ad oggetto crediti derivanti da rapporto di lavoro, con la conseguenziale impossibilità di realizzare tra tutti

i creditori il contraddittorio incrociato previsto dall'art.95 l.f. per il procedimento di verifica davanti al giudice delegato) e, per altro verso, dalla tesi che applica la sospensione dei termini in modo uniforme (evidenziando, sia l'applicazione della sospensione anche nei procedimenti contenziosi, quale il giudizio di cognizione ordinario per le controversie di competenza del giudice di pace, nei quali la parte può stare in giudizio personalmente senza avvalersi della difesa tecnica, sia l'elaborazione estensiva operata dalla Corte Costituzionale in forza della quale la sospensione s'impone ogni qual volta la possibilità di agire in giudizio costituisca per la parte l'unico rimedio per far valere un diritto altrimenti travolto dallo spirare di un termine decadenziale, sia ancora alla disciplina di cui all'art.92 dell'ordinamento giudiziario e all'art.36-bis l.f. che non prevede la verifica del passivo tra i procedimenti endoconcorsuali per i quali non si applica la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n.742/69.).

Ritiene il collegio che la tesi che consente l'applicazione della sospensione dei termini nel periodo feriale al procedimento di verifica dei crediti che si svolge davanti al giudice delegato sia preferibile rispetto alla tesi opposta.

Il collegio ritiene che né la possibilità per il creditore di presentare personalmente la domanda, né l'inquadramento dei diversi termini previsti nel procedimento di accertamento del passivo come sostanziali-decadenziali e non come processuali-decadenziali, costituiscano altrettanti argomenti insuperabili al riconoscimento della sospensione feriale dei termini.

E ciò in quanto altrettante valide ragioni giustificano l'interpretazione in senso contrario.

Si consideri, per un verso, che il ricorso alla difesa tecnica in un procedimento come quello della verifica, complesso, avente natura giurisdizionale e con caratteristiche sempre più simili dopo le riforme a quelle proprie dei giudizi ordinari di cognizione resta pur sempre una facoltà della parte che, una volta esercitata, non può patire restrizioni capaci di limitare il diritto di difesa. Ed ancora che la sospensione dei termini pacificamente opera quando un giudizio di cognizione ordinaria di competenza del giudice di pace viene introdotto personalmente dalla parte.

La circostanza, quindi, che la domanda di ammissione al passivo possa anche essere presentata dal creditore personalmente non rappresenta un argomento dirimente, poiché esistono nel nostro ordinamento ipotesi in cui la sospensione feriale dei termini opera anche quando un vero e proprio giudizio di cognizione ordinario può essere iniziato personalmente da una parte e, comunque, la proposizione della domanda tramite un legale (circostanza verificatasi nel caso in esame e che nella prassi è per giunta quella di gran lunga prevalente) determinerebbe una lesione del principio.

Si consideri, per altro verso, che l'interpretazione dell'istituto resa dalla Corte Costituzionale non ha fatto leva sulla distinzione tra termini decadenziali processuali o sostanziali ed, anzi, anche in presenza di termini decadenziali extra processuali ha riconosciuto l'applicazione della sospensione dei termini feriali.

Se quindi l'istituto della sospensione feriale dei termini svolge una funzione di garanzia nei confronti di una parte che compie un'attività che può richiedere la difesa tecnica e quella attività può essere compiuta entro un determinato termine pena la sua decadenza, non pare possa sostenersi che nell'ipotesi in esame detta funzione di garanzia non sia operante ed anche determinante.

Dei diversi argomenti contrari alla tesi che in questa sede si privilegia resta ora da affrontare quello che evidenzia una peculiarità del sistema normativo fallimentare (sulle regole di accertamento del passivo) che rischierebbe di non essere rispettato ed applicato ove si consentisse la sospensione nel periodo feriale dei termini di cui all'art.101 l.f. per il deposito delle domande di insinuazione tardive.

Ci si riferisce alla disposizione contenuta nell'art.95 l.f. la quale, nel regolare l'udienza di discussione dello stato passivo propedeutica alla formazione dello stato passivo, ha previsto che su ciascuna domanda si formi un contraddittorio incrociato tra il creditore che si insinua, il curatore e tutti gli altri interessati.

Tale caratteristica peculiare del procedimento di accertamento del passivo davanti al giudice delegato presuppone, quindi, che tutti i creditori (i proponenti la domanda ed i controinteressati) siano messi in grado di partecipare all'udienza di discussione del progetto di stato passivo sia delle domande di insinuazione tempestive, che delle domande di insinuazione tardive.

Ora questa modalità di instaurazione del contraddittorio non sarebbe praticabile ove, per le domande di ammissione al passivo fondate su crediti diversi da quelli nascenti da rapporti di lavoro subordinato, si suspendessero nel periodo feriali i termini per la loro presentazione.

E ciò in quanto la sospensione feriale dei termini secondo il fermo orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo cfr. Cass. S.U. n.24665/09) non opera (per via dell'eccezione contenuta dall'art.3 della legge n.742 del 1969) per le controversie aventi ad oggetto l'ammissione al passivo di crediti da lavoro.

In base quindi alla natura del credito (di lavoro o non di lavoro) l'applicazione della disciplina richiamata verrebbe a determinare una diversificazione dei termini di presentazione delle domanda di ammissione al passivo, non potendo essere sospesi i termini per le domande aventi ad oggetto crediti di lavoro, che appare incompatibile con la realizzazione di quella modalità del contraddittorio incrociato previste dall'art.95 l.f. sopra richiamate.

L'unica alternativa per superare l'argomento esposto sarebbe quella di applicare la sospensione feriale dei termini in modo uniforme così da estenderla anche ai crediti di lavoro.

Tale opzione interpretativa è praticabile ed è quella che il collegio intende privilegiare.

E' ben vero che essa, come detto si scontrerebbe – ma solo in apparenza - con l'indirizzo costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità e ribadito anche in ambito fallimentare con la richiamata pronunzia delle Sezioni Unite del 2009 in ordine alla non applicazione della sospensione feriale dei termini ai crediti di lavoro, però vi è un altro argomento segnalato in dottrina sul quale vale la pena di svolgere un'ulteriore riflessione.

In caso di cumulo di domande delle quali solo alcune siano soggette alla sospensione dei termini, secondo l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, viene ritenuta necessaria la prevalenza della regola della sospensione con riferimento a tutte le domande cumulate.

Nel caso in esame non ci si trova evidentemente di fronte ad un cumulo di domande, bensì ad un rito speciale il quale non può che svolgersi contemporaneamente su tutte le

domande e con la partecipazione di tutti gli interessati.

Però il ragionamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità consente di evidenziare che l'eccezione alla regola della sospensione dei termini nel periodo feriale patisce a sua volta una possibile ulteriore eccezione (e, quindi, un ritorno alla regola di base) tutte le volte in cui si verifica l'esigenza (determinata appunto dal cumulo delle domande) della trattazione unitaria nel medesimo procedimento contenzioso di controversie soggette e controversie non soggette alla sospensione, poiché in tal caso non si deroga alla regola generale della sospensione ma si consente la sospensione anche per le controversie che normalmente non ne possono godere.

Se tale ragionamento si applica nel caso in esame è ben possibile sostenere, per un verso, che l'esigenza della trattazione unitaria rappresentata nel processo ordinario dal cumulo di domande equivale all'esigenza di rispettare la peculiarità del rito speciale di verifica endofallimentare e le specifiche modalità del contraddittorio incrociato che esso presuppone indefettibilmente e, per altro verso, che la prevalenza, in quel caso, della regola della sospensione di tutte le domande cumulate equivale alla prevalenza, nel nostro caso, della regola della sospensione dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al passivo tanto dei crediti "ordinari" quanto dei crediti di lavoro.

In altri termini nel necessario contemperamento delle tre regole contrapposte che condizionano la soluzione della questione giuridica in esame, l'opzione di applicare la sospensione dei termini in modo uniforme per tutte le domande e, quindi, anche per i crediti di lavoro subordinato, si basa sul fatto che non potendo essere sacrificata la regola sulla sospensione dei termini feriali, in quanto esplicitazione di una regola di portata generale prevista in legge, e neppure la regola prevista dall'articolo 95 l.f. sul contraddittorio incrociato nel procedimento di verifica, attesa la peculiarità di tale rito speciale, esse vengano a prevalere sulla regola che prevede la sospensione feriale dei termini per i crediti di lavoro.

Soluzione che, peraltro, lasciati da parte i risvolti sistematici dei quali si ci si è finora occupati, da un punto di vista strettamente pratico non sembra determinare nessun effettivo pregiudizio per i crediti di lavoro, atteso che alla possibilità di utilizzare il

periodo feriale di sospensione per depositare la domanda non consegue affatto una automatica anticipazione della udienza di verifica ed ha, inoltre, il pregio di evitare l'aberrante risultato che si determina per la verifica delle domande tempestive ove il termine (in quanto a ritroso) per la presentazione delle domande alle quali la sospensione non si applica è più ampio e non più ristretto rispetto al termine per la presentazione delle domande relative ai crediti di lavoro per i quali la sospensione si applicherebbe.

5. Risolta la questione preliminare di rito l'opposizione non può essere decisa nel merito poiché parte opponente ha deferito giuramento decisorio sulla cui ammissione il giudice designato deve ancora pronunciarsi, così che è necessario rimettere la causa in istruttoria come da separata ordinanza.

P.Q.M.

Il tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo proposta da _____ nei confronti di Fallimento _____, accoglie il primo motivo dell'opposizione e non considera ultra tardiva la domanda di ammissione al passivo per cui è causa.

Provvede per l'ulteriore corso come da separata ordinanza.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale, in data 26 aprile 2012.


Il Presidente

Dott.ssa Maria Mura



Il giudice estensore

dott. Ignazio Tamponi



Depositata in Cancelleria oggi _____ aprile 2012

2.5.2012

Deposito in _____

_____ 02/05/2012

